

## Sintesi della consultazione

### **Valutazione del regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)**

I servizi di trasporto marittimo di linea consistono nella prestazione di servizi regolari di linea di trasporto marittimo di merci su una rotta specifica. Richiedono livelli significativi di investimenti e, di conseguenza, vengono regolarmente forniti da diverse società di navigazione che collaborano nell'ambito di accordi di "consorzi". I consorzi possono dare luogo a economie di scala e a un uso migliore dello spazio a bordo delle navi. I vantaggi derivanti dalla maggiore efficienza possono essere trasferiti in larga misura agli utilizzatori dei servizi di trasporto in termini di una migliore copertura dei porti (miglioramento della frequenza dei viaggi e degli scali) e di servizi più efficienti (miglioramento nella programmazione, servizi migliori o personalizzati grazie all'uso di navi, attrezzature e impianti portuali più moderni).

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") vieta gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza. Tuttavia, l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE consente di dichiarare tali accordi compatibili con il mercato interno purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, senza eliminare la concorrenza.

Il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio dispone che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione può, mediante un regolamento, accordare ai consorzi un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, soltanto per un periodo di cinque anni, con possibilità di proroga. Di conseguenza, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 906/2009 (in appresso il "regolamento sui consorzi") che stabilisce le condizioni specifiche per l'esenzione di accordi consortili. In particolare, tali condizioni mirano a garantire che i clienti beneficino di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano. Il regolamento sui consorzi scadrà il 25 aprile 2020, e la proposta di valutazione dovrebbe concludersi prima della data di scadenza.

La consultazione pubblica rientra nell'ambito della valutazione del regolamento sui consorzi, che ha avuto inizio nel maggio 2018. L'obiettivo della consultazione è raccogliere prove e pareri dei soggetti interessati al fine di valutare l'impatto e la pertinenza del regolamento sui consorzi, e fornire una base per stabilire se debba essere lasciata scadere o prolungata (e, in caso affermativo, a quali condizioni).

La consultazione resterà aperta per 12 settimane. Le risposte saranno analizzate e la sintesi dei punti principali e le relative conclusioni saranno pubblicate sul sito web della consultazione.

Le principali parti interessate cui si rivolge la consultazione sono i trasportatori, i loro clienti (i caricatori e gli spedizionieri), gli operatori portuali e le rispettive associazioni. La consultazione è di particolare interesse per i trasportatori, che applicano il regolamento sui consorzi, seguiti da vicino con i loro clienti, che beneficiano dei vantaggi trasferiti, ma che sono anche esposti a eventuali problematiche connesse al diritto della concorrenza causate dai consorzi.

Le altre parti interessate, il cui contributo sarà apprezzato, sono gli analisti dell'industria, gli esponenti del mondo accademico e gli studi legali specializzati nel diritto della concorrenza e nel settore marittimo. Saranno graditi anche i pareri delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.